

PARTECIPAZIONI

❖ Caratteri economico-aziendali

❖ Valutazione in bilancio

- Allocazione dei valori in bilancio

B III Immobilizzazioni finanziarie

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese.....

C III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) partecipazioni in imprese controllate
 - 2) partecipazioni in imprese collegate
 - 3) partecipazioni in imprese controllanti
 - 4) altre partecipazioni
-

- Formazione dei valori in bilancio

◆ determinazione originaria del valore e modificazioni successive




◆ criteri di valutazione


◆ VALUTAZIONE

- criterio generale -


→ **IMMOBILIZZAZIONI** art. 2426, 1-3



→ **ATTIVO CIRCOLANTE** art. 2426, 9-10



PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE



Metodo del costo

possibile per tutte le partecip. immobilizzate

❌ Se $C > P_n$: motivazione in n.i. se in società controllate o collegate ex *art. 2426, 1° c., n. 3, secondo capoverso*

❌ Necessità di svalutazione

- rischi insolvenza emittente
- perdita redditività titolo

❌ Eventuale ripristino valore originario

❌ Allocazione in conto economico utili e perdite delle partecipate legata ai *dividendi* o alla *copertura* delle perdite




Metodo del patrimonio netto

possibile le partecip. immobilizzate in
imprese controllate e collegate

- ❁ Il valore per il quale la partecipazione è iscritto viene “*ancorato*” al patrimonio netto della partecipata (*pro quota*)

Criteria di determinazione

- ❁ Il costo della partecipazione è aumentato degli utili e diminuito delle perdite maturate (per competenza) dalla partecipata
 - ❁ Sono eliminati gli utili e le perdite - in capo alla partecipata - relativi a scambi con la partecipante non ancora realizzati
 - ❁ Devono essere assestate nel tempo le *differenze originarie* fra il *costo* sostenuto per l'acquisto della partecipazione ed i corrispondenti valori del *patrimonio netto della partecipata*
- 

ANALISI DELLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI C E IL CORRISPONDENTE VALORE CONTABILE DEL PATRIMONIO NETTO DELLE PARTECIPATE P_N

- DIFFERENZA POSITIVA ($C > P_N$)
 - a. diversità valori [storici ÷ correnti]
 - b. avviamento
 - c. condizioni di prezzo sfavorevoli

- DIFFERENZA NEGATIVA ($C < P_N$)
 - a. diversità valori [storici ÷ correnti]
raro
 - b. avviamento negativo
 - c. condizioni di prezzo favorevoli

N.B.: non sempre è facile discriminare tra **b.** e **c.**

Applicazione dell'art 2426, n. 4

▲ corrispondente quota Pn “ultimo bilancio approvato”

- al netto dividendi
- effettuate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
- e quelle necessarie per il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423-*bis*


▲ necessario confronto tra $\left\langle \begin{array}{l} \text{costo di acquisto} \\ \text{frazione di Pn} \end{array} \right.$

$$C = Pn$$

$C > Pn, C < Pn$ sistemazione differenza

▲ plus/minusvalenza su partecipazione

iscrizione riserva non distribuibile



Esempio di determinazione del Valore di una Partecipazione nella società B (partecipata all'80% dalla Società A)

Dati :

- 🌿 Costo d'acquisto al 1° 1.x1 100.000

- 🌿 Composizione Pn della Soc. B al 31.12.x1:
 - C. Sociale 70.000
 - Riserve 10.000
 - Utile Es.'x1 20.000

- 🌿 Distribuzione ad "A" nell'esercizio X2
di un dividendo pari a 10.000

- 🌿 Differenza iniziale tra C e Pn 36.000
 - maggior valore degli impianti 21.000
(amm. in 10 anni)
 - Avviamento 15.000
(amm. in 5 anni)

- 🌿 Utili interni sulle rimanenze 5.000

Metodo del costo

Esercizio 'x1

Partecipazioni	
100.000	

Nessuna rilevazione utile/perdita

Esercizio 'x2

Cassa	Dividendi Proventi da part. – C)15)
10.000	10.000

Partecipazioni

100.000

Metodo del patrimonio netto

Calcolo

Utile su base consolidata

utile Società B 31/12/'x1	20.000
– utili interni su rimanenze	<u>-5.000</u>
utile Società B 31/12/'x1 al netto degli utili interni	15.000
quota 80% della Società A	12.000

Assestamento del maggior costo rispetto al Pn

Ammortamento maggior valore impianto	2.100
Ammortamento avviamento	<u>3.000</u>
Totale	5.100

$$12.000 - 5.100 = \underline{\underline{6.900}}$$

Esercizio 'x1

Partecipazioni		Rivalutazioni di part. Rettifiche di valore di attività finanziarie – D)18)a)	
100.000			
6.900	←	→	6.900

Esercizio 'x2

Partecipazioni		Cassa	
106.900	10.000	←	→
			10.000

❖ **Modalità fiscali di valutazione**

⇒ **Partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni:** è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre, ai sensi degli artt. 86 e 101 *plusvalenze* e *minusvalenze*

→ **Per le partecipazioni valutate a *costo*:**

- Riferimento *implicito* alla nozione generale di costo (art. 110)
- eventuali plusvalenze iscritte nello S.P. (ad esempio per deroga *ex art. 2423, 4° c.*) *non* concorrono a formare il reddito fiscale
- in caso di cessione, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (art. 86, 4° c., ultima frase)

- per le plusvalenze da realizzo, diverse da quelle di cui all'art. 87, applicazione della normativa generale (art. 86, 4° c.)
 - concorrono a formare il reddito nell'esercizio di realizzo, *oppure*
 - in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (se iscritte negli ultimi tre bilanci come immobilizzazioni)
- minusvalenze deducibili:
 - da realizzo (art. 101, 1° c.)
- plusvalenze e minusvalenze sono quantificate facendo riferimento all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto

... Tuttavia ...

“Participation exemption”

Art. 87 Tuir introdotto dal D. Lgs. 344/2003

❖ Plusvalenze

Le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società (residenti e non residenti) non concorrono alla formazione del reddito imponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la partecipazione è ininterrottamente posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione (metodo applicato: LIFO);
- le partecipazioni sono classificate come immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

- la partecipata non risiede in stati / territori caratterizzati da regime fiscale privilegiato;
- la partecipata esercita una effettiva attività commerciale (tale requisito non rileva per le partecipate quotate).

❖ **Minusvalenze**

Le minusvalenze realizzate relative alle partecipazioni che soddisfano le condizioni indicate non sono deducibili (art. 101, 1° c.).

Sono inoltre indeducibili le minusvalenze da valutazione di partecipazioni.

→ Per le partecipazioni valutate sulla base del metodo del “*patrimonio netto*”:

- plusvalenze da realizzo ⇒ v. *lucidi precedenti*
- non deducibilità, anche a titolo di ammortamento, della parte del costo di acquisto eccedente la frazione di capitale netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (art. 101, 3° c.)
- minusvalenze deducibili:
 - da realizzo (art. 101, 1° c.)

➔ Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

- concorrono a formare il reddito fiscale sulla base di: *ricavi di cessione – costi di acquisto – rimanenze* (art. 85, 1° c., punto c))
- rimanenze valutate (art. 94, 1° c.) in modo simile ai beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (art. 92)
- norme particolari in ordine a:
 - raggruppamento in categorie omogenee per natura (art. 94, 3° c.)
 - valore minimo di riferimento (art. 94, 4° c.)
 - ⇒ v. lucido *Modalità di calcolo*
 - altri aspetti (art. 94, commi successivi)

**Modalità di calcolo
del valore minimo di riferimento**
(art. 94, 4° c.)

❖ ***Titoli negoziati in mercati regolamentati***

Prezzi rilevati nell'ultimo giorno o media aritmetica prezzi rilevati nell'ultimo mese (per le *partecipazioni*: media aritmetica dell'ultimo semestre)

❖ ***Altri titoli***

Valore normale determinato in modo comparativo al valore normale di titoli negoziati con caratteristiche analoghe o, in mancanza, in base ad elementi obiettivi